



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

**NOTA OPERATIVA N. 1/2012**

**OGGETTO: Limitazioni all'uso del contante – casi operativi**

Dopo l'approvazione della "Manovra Monti", ed in particolare dell'art. 12 che ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per effettuare trasferimenti di denaro contante, è evidente come gli operatori siano stati costretti a mutare radicalmente alcune abitudini oramai consolidate.

L'Italia è uno dei Paesi d'Europa in cui l'uso della moneta elettronica è meno diffuso rispetto ad altri Stati e, conseguentemente, l'impatto della nuova limitazione è stato più significativo rispetto a quello prevedibile in prima battuta.

Nella prima fase di applicazione del D.L. n. 201/2011, quindi con decorrenza dal 6 dicembre 2011, gli operatori sono stati obbligati a far fronte a numerosi dubbi ed incertezze.

E' dunque opportuno in questa fase, considerando che le violazioni commesse dal 1° febbraio 2012 daranno luogo all'irrogazione delle sanzioni nei confronti di coloro che trasferiscono denaro contante in misura pari o superiore a 1.000 euro, tornare ad esaminare alcuni casi operativi.

**Prelievi e versamenti bancari**

Il caso riguarda coloro che, avendo la necessità di sostenere diverse spese in contanti si recano materialmente presso lo sportello della propria banca, ove sono titolari di un rapporto di conto corrente, ed effettuano un prelevamento in misura pari o superiore a 1.000 euro.

Una fattispecie simile riguarda la situazione inversa, cioè relativa all'effettuazione di uno o più versamenti sul conto corrente bancario di importo pari o superiori al nuovo limite.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito, in occasione della precedente riduzione del limite realizzata dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011), da 5.000 a 2.500 euro alcuni chiarimenti. In particolare la **Circolare del 4 novembre 2011**, emanata dal **dipartimento del Tesoro**, ha chiarito che la predetta soglia non doveva essere applicata alle operazioni di prelevamento e/o versamento bancario. Pertanto

con riferimento alla predette operazioni non si doveva considerare violata alcuna disposizione.

Nonostante le indicazioni ministeriali non abbiano mai dato adito a dubbi le banche non si sono adeguate alle istruzioni fornite. Conseguentemente avvertivano gli utenti, che si presentavano allo sportello per effettuare prelievi e/o versamenti oltre la soglia, circa l'irregolarità del comportamento tenuto. Secondo gli istituti di credito in questi casi sarebbe stato necessario segnalare le infrazioni commesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 231/2007.

Le banche chiedevano in questi casi ai correntisti la sottoscrizione di appositi modelli anche al fine di ottenere una specifica dichiarazione circa il possibile uso del denaro contante (in caso di prelievo). E' stato dunque necessario un ulteriore chiarimento che è puntualmente intervenuto a cura **dell'ABI con la circolare dell'11 gennaio 2012.**

L'Associazione Bancaria Italiana ha osservato come il presupposto necessario affinché trovino applicazione le limitazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 sia rappresentato dal trasferimento di denaro contante. Tale presupposto, invece, non si realizza per effetto delle operazioni di versamento e di prelievo allo sportello. Infatti, il denaro contante continua ad essere detenuto dal medesimo soggetto che, prima del versamento, lo detiene in forma liquida e dopo il versamento lo possiede quale giacenza sul conto corrente. Le medesime considerazioni valgono per l'operazione inversa, cioè a seguito dell'avvenuto prelievo. La soluzione fornita dall'ABI è stata poi ulteriormente confermata dalla **circolare n. 2 emanata il 16 gennaio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Naturalmente non si può escludere completamente che a seguito del prelievo effettuato, in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, il soggetto interessato commetta delle irregolarità. E' possibile, ad esempio, che il titolare del conto corrente effettui successivamente al prelievo un'operazione di trasferimento oltre la predetta soglia. Tuttavia questa irregolarità non deve interessare la banca che non sarà tenuta a segnalare l'infrazione commessa (all'atto del prelievo).

Allo stesso modo il soggetto che effettua il versamento sul conto corrente bancario potrebbe aver ottenuto la provvista del denaro contante con un trasferimento superiore a 1.000 euro. Questo comportamento configura sicuramente un'infrazione alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ma la banca presso la quale il soggetto interessato è titolare di un rapporto di conto corrente non è in grado di verificare, preventivamente, se il denaro oggetto di versamento sia pervenuto al titolare del conto in un'unica soluzione (in violazione dell'art. 49 citato), ovvero in più tranches da soggetti diversi. Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che si reca quotidianamente in banca per effettuare il versamento dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri. In questo caso non v'è dubbio che il comportamento sia regolare, come pure saranno regolari le operazioni a monte qualora gli incassi relativi alle singole operazioni (i singoli trasferimenti) non abbiano mai raggiunto o superato la soglia di 1.000 euro.

<b>LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE</b>	
<b>Operazioni bancarie</b>	
<b>Esempi</b>	<b>Provenienza/utilizzi del denaro versato/prelevato</b>
<p>Versamento bancario di 3.000 euro: un commerciante effettua un versamento sul conto corrente bancario in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro. La provvista del denaro contante è stata realizzata con gli incassi giornalieri del negozio.</p>	<p>Versamento bancario di 3.000 euro: il denaro contante oggetto di versamento è rappresentato dagli incassi giornalieri dell'attività commerciale. Tuttavia la vendita di un bene relativo all'attività ha dato luogo ad un incasso in contanti di importo superiore rispetto alla soglia di 1.000 euro. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'incasso in contanti realizzato a seguito della vendita di importo superiore alla soglia <b>costituisce violazione;</b></li> <li>– il successivo versamento bancario dell'incasso complessivo, pari a 3.0000 euro, <b>non costituisce violazione.</b> In questo caso il versamento non dà luogo ad alcun trasferimento di denaro</li> </ul>
<p>Prelevamento bancario di 5.000 euro:</p>	<p>Il denaro oggetto di prelevamento viene utilizzato dal commerciante (o da altra persona) per effettuare i pagamenti dei fornitori. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il prelevamento bancario oltre la soglia <b>non costituisce violazione</b> in quanto non si realizza alcun trasferimento di denaro;</li> <li>– il trasferimento di denaro contante per effettuare il pagamento di un fornitore in misura pari o superiore a 1.000 euro <b>costituisce violazione;</b></li> <li>– il trasferimento di denaro contante impiegato per effettuare il pagamento di un fornitore in misura inferiore a 1.000 euro <b>non costituisce violazione</b></li> </ul>

Si tenga però presente che se da una parte le operazioni di prelievo e di versamento bancario oltre la soglia di 1.000 euro non costituiscono (automaticamente) violazioni, dall'altra l'utilizzo frequente del denaro contante potrebbe indurre la banca a segnalare le predette operazioni come sospette, cioè a rischio riciclaggio. In altre parole la banca dovrà valutare se le continue operazioni di prelievo e versamento, effettuate frequentemente per importi considerevoli, debbano essere segnalate. Tuttavia l'obbligo di segnalazione è lasciato alla discrezionalità dell'istituto di credito che dovrà appunto valutare la sussistenza del rischio riciclaggio.

### **Pagamento di stipendi in contanti**

La riduzione del limite per l'uso del contante da 2.500 a 1.000 euro ha dato luogo a numerosi problemi anche per ciò che attiene al pagamento degli stipendi. E' frequente, soprattutto nel settore privato, che il lavoratore dipendente non sia in possesso di un conto corrente. Tale situazione è quasi la regola nei rapporti di lavoro domestico come si verifica, ad esempio, per il pagamento delle retribuzioni alle badanti che solitamente viene effettuato in contanti.

D'altra parte anche se le persone che svolgono determinate attività sono perfettamente integrate nel nostro Paese, la mancata apertura di un conto corrente consente un notevole risparmio di costi (commissioni, spese di tenuta conto in misura fissa, etc).

A tal proposito occorre anche considerare che, già prima dell'ultima riduzione del limite, non era neppure possibile costringere i lavoratori ad accettare in pagamento mezzi diversi dal denaro contante (assegni bancari, bonifici, etc). Infatti, trovava applicazione l'articolo 1277 del codice civile in base al quale il pagamento dovrebbe essere effettuato *"con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale"*.

Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata e, in considerazione della riduzione del limite a 1.000 euro risulterà assai più probabile che le somme da erogare superino la predetta soglia.

E' possibile, ad esempio, che il lavoratore domestico chieda un anticipo del TFR. In questo caso il raggiungimento del minimo pari a 1.000 euro costringerà il datore di lavoro ad effettuare il pagamento con assegno (non trasferibile) o con bonifico bancario. Il superamento si verificherà in molti casi in cui il lavoratore domestico presta servizio a tempo pieno e sia convivente.

Non sembra dunque possibile altra soluzione diversa rispetto a quella prospettata. D'ora in avanti tutti i lavoratori saranno di fatto obbligati all'apertura di un conto corrente bancario, ovvero un libretto postale al fine di riscuotere mensilmente il loro compenso tramite uno strumento di pagamento diverso rispetto al contante.

E' necessario dunque comprendere se possa essere individuata una soluzione alternativa procedendo al pagamento di una parte della retribuzione con un acconto a metà del mese e corrispondendo il saldo della stessa entro la fine del mese. In questo caso i due pagamenti, singolarmente considerati, risulterebbero comunque di importo inferiore a 1.000 euro.

La risposta può essere individuata all'interno dell'art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Infatti, tale norma dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro *“anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati”*.

Ad eccezione di particolari settori, come quello dell'edilizia (per il pagamento delle retribuzioni agli operai) o dell'agricoltura, il pagamento degli stipendi viene solitamente effettuato in un'unica soluzione. E' dunque evidente, che in mancanza di una prassi largamente diffusa, l'eventuale suddivisione del pagamento della retribuzione in due tranches, esporrebbe il datore di lavoro possibili contestazioni relative alla violazione della norma. In altre parole risulterebbe agevole sostenere che il pagamento frazionato della retribuzione sarebbe stato effettuato al solo fine di aggirare la norma prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Il rischio di contestazione circa la volontà di eludere il divieto tramite il frazionamento del pagamento sarebbe reale anche laddove il dipendente ed il datore di lavoro trovassero preventivamente un accordo circa l'effettuazione del pagamento della retribuzione in due soluzioni (ogni quindici giorni). Pertanto l'unica soluzione consiste nell'effettuare il pagamento tramite uno strumento tracciabile.

<b>IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI</b>	
Pagamento della retribuzione per un importo pari o superiore a 1.000 euro, in un'unica soluzione entro la fine del mese	Il pagamento viene effettuato con strumenti diversi dal denaro contante, quali un assegno bancario non trasferibile, un assegno circolare non trasferibile, un bonifico bancario. In questo caso <b>il comportamento è corretto</b>
Pagamento della retribuzione per un importo pari o superiore a 1.000 euro, in due rate, di pari importo, la prima entro il giorno quindici del mese di riferimento, la seconda entro la fine del mese. Nessuna delle due rate, singolarmente considerate, raggiunge l'importo di 1.000 euro.	Il pagamento delle singole rate viene effettuato in contanti. In questo caso <b>il comportamento è irregolare</b> in quanto il frazionamento è effettuato con l'intento di eludere l'applicazione della norma che vieta il trasferimento di denaro contante oltre la predetta soglia. Al fine di evitare contestazioni non è neppure sufficiente che il datore di lavoro ed il lavoratore raggiungano un accordo (formalizzato) per l'effettuazione del pagamento dello stipendio in due rate. In

	<p>mananza di una prassi consolidata circa il pagamento delle retribuzioni in forma rateale le due parti sarebbero continuamente esposte alle contestazioni circa la volontà di aggirare il divieto previsto dalla legge.</p>
--	---

### **Trasferimento di denaro tra i familiari – da padre in figlio**

L’Agenzia delle entrate ha esaminato un caso riguardante l’applicazione del limite di 1.000 euro per il trasferimento di denaro da padre in figlio. La risposta al quesito è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria in occasione di Telefisco 2012, cioè durante la manifestazione organizzata annualmente dal Sole 24 Ore.

La fattispecie riguardava il trasferimento di una somma di denaro contante, superiore a 1.000 euro, effettuata al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio di studio del figlio. E’ stato precisato che la norma si applica indipendentemente del titolo posto a fondamento del trasferimento di denaro (anche alle liberalità) e che, nel caso di specie, il passaggio della somma sarebbe avvenuto tra due soggetti diversi (il padre ed il figlio). Invece, come chiarito in uno dei pareri forniti dal comitato antiriciclaggio, il passaggio di denaro tra soggetti diversi non si realizza nel caso del rapporto tra coniugi in regime di comunione legale.

### **Le trasferte dei dipendenti**

Un altro caso esaminato dall’Agenzia delle entrate ha riguardato la gestione degli anticipi in favore dei dipendenti per le trasferte dagli stessi effettuate. In particolare è frequente che i dipendenti tenuti a partire per un’altra località effettuando una trasferta per conto dell’azienda chiedano un anticipo destinato al pagamento delle spese di viaggio.

L’azienda mette a disposizione dei dipendenti una somma superiore a 1.000 euro utilizzabile per il pagamento dell’albergo, del carburante, delle spese relative al ristorante, etc. Il problema si pone, però, se la somma messa a disposizione anticipatamente raggiunga o superi la soglia di 1.000 euro.

In occasione di Telefisco l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento della somma di denaro si considera avvenuto non al termine della trasferta (conclusione del viaggio di lavoro), ma nel momento in cui avviene materialmente il passaggio di denaro. Pertanto se la somma trasferita in contanti raggiunge o supera l’importo di 1.000 euro, risulta violata la normativa dell’antiriciclaggio.

## Responsabilità ai fini dell'irrogazione della sanzione

L'ultimo aspetto affrontato dall'Agenzia delle entrate ha riguardato il soggetto destinatario della sanzione laddove venga violata la disposizione che limita l'uso del contante.

Secondo quanto precisato dal Fisco la violazione riguarda sia il soggetto che effettua materialmente il trasferimento della somma di denaro, sia colui che riceve la somma. In questo caso i due soggetti saranno destinatari di un'autonoma sanzione il cui importo è variabile dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

### Un quadro di sintesi

<b>LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE</b>	
<b>Gli ultimi chiarimenti</b>	
<b>Prelievi e versamenti bancari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– I prelievi ed i versamenti bancari effettuati in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro non violano le disposizioni in materia di antiriciclaggio.</li><li>– in conseguenza delle operazioni di prelievo e di versamento non si è verificato alcun trasferimento di denaro in favore di altro soggetto.</li></ul>
<b>Pagamento degli stipendi in contanti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– il pagamento delle retribuzioni in due tranches di importo singolarmente inferiori al limite di 1.000 euro viola le disposizioni in materia di antiriciclaggio se l'importo della retribuzione raggiunge o supera complessivamente la predetta soglia;</li><li>– il pagamento rateale (in due o più tranches) della retribuzione sarebbe effettuato al solo scopo di eludere l'applicazione del limite all'uso del contante</li></ul>
<b>Trasferimento di denaro da padre in figlio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– il trasferimento di denaro contante effettuato per un importo pari o superiore a 1.000 euro da padre in figlio viola la norma che prevede le limitazioni all'uso del contante;</li><li>– il figlio è comunque un soggetto diverso ed il trasferimento deve rispettare il predetto obbligo in quanto è irrilevante che venga</li></ul>

	effettuato a titolo di liberalità
<b>Trasferimento di denaro tra coniugi in regime di comunione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il trasferimento di denaro contante (oltre la soglia) effettuato tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni non viola le disposizioni in materia di antiriciclaggio;</li> <li>– il parere è stato espresso dal Comitato antiriciclaggio</li> </ul>
<b>Irrogazione delle sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– la sanzione il cui importo è variabile dall'1 al 40% della somma trasferita è irrogabile sia nei confronti di colui che ha effettuato materialmente il trasferimento della somma di denaro oltre la soglia di 1.000 euro, sia nei confronti di colui che ha ricevuto, quindi ha beneficiato della somma</li> </ul>

Si ritiene che questa nota operativa possa aver risolto molti dubbi che provenivano dall'applicazione pratica della normativa. Si attendono comunque ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

**Il Redattore**  
**Nicola Forte**

**Il Presidente della Fondazione**  
**Paolo Moretti**